

(N. 1100)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1980

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è proprietaria del complesso immobiliare adibito a Manifattura tabacchi, sito in Lucca in via Vittorio Emanuele, n. 39.

Il predetto complesso immobiliare — consistente in parte in aree scoperte ed in parte in aree coperte da diversi corpi di fabbrica — trovasi in pieno centro cittadino, con gravi inconvenienti per la popolazione locale, a causa della particolare attività industriale svolta dalla Manifattura tabacchi.

L'annoso problema — per la cui sollecita soluzione vengono da tempo fatte vivissime pressioni da parte delle forze politiche, sociali ed economiche della città di Lucca — può essere risolto soltanto mediante il trasferimento della Manifattura tabacchi in altra zona della città, fuori dal centro abi-

tato e quindi più idonea per lo svolgimento dell'attività propria della Manifattura.

Tale intendimento potrà essere realizzato attraverso la vendita della vecchia Manifattura e la costruzione altrove di una nuova.

Un'intesa in tal senso è stata raggiunta tra l'Amministrazione dei monopoli ed il comune di Lucca, che ha chiesto di acquistare il complesso immobiliare adibito a Manifattura tabacchi per il prezzo di lire cinque miliardi, attribuito ai beni dal competente Ufficio tecnico erariale, con riferimento al valore attuale del complesso stesso.

Peraltro, poichè per poter procedere alla vendita dei predetti beni, a trattativa privata, occorre, com'è noto, un'apposita legge che autorizzi la cessione dei beni in quanto il valore degli stessi eccede il limite entro cui si può procedere, in via amministrativa,

alla vendita di immobili di proprietà dello Stato, è stato necessario predisporre l'unito disegno di legge, il quale prevede:

l'autorizzazione a vendere, a trattativa privata, per il prezzo di 5 miliardi di lire, il complesso immobiliare costituente la Manifattura tabacchi di Lucca;

il diritto dell'Amministrazione dei monopoli di usare i beni oggetto della vendita anche dopo la stipula del contratto di compravendita e fino al momento in cui la Manifattura tabacchi non si trasferirà nella costruenda nuova sede (che dovrebbe essere realizzata su un'area sita nella zona industriale di Lucca, area di proprietà del Comune, il quale ha programmato di cederla all'Amministrazione dei monopoli gratuitamente). Il cennato diritto d'uso sarà gratuito per i primi cinque anni, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di trasferimento dei beni, mentre, per l'ipotesi in cui detto diritto dovesse protrarsi oltre i cinque anni, l'Amministrazione dei monopoli dovrà corrispondere al Comune, a titolo di corrispettivo — per il periodo di tempo eccedente i cinque anni e fino alla data di effettiva consegna dei beni al Comune — una somma commisurata all'interesse legale da calcolarsi sul-

l'importo versato dal Comune per l'acquisto dei beni. Questa ultima disposizione ha l'evidente scopo di cautelare l'Amministrazione dei monopoli, nel senso di consentirle di poter disporre della Manifattura tabacchi anche nel caso in cui la costruzione della nuova Manifattura non venga ultimata entro cinque anni dalla data di cessione dei beni, non potendosi, allo stato delle cose, stabilire con esattezza quando l'Amministrazione potrà trasferirsi nella nuova sede;

il pagamento del prezzo della vendita in due soluzioni uguali: cioè il 50 per cento del prezzo dovrà essere versato alla sottoscrizione dell'atto di vendita; il residuo 50 per cento un anno prima della data di consegna dei beni.

La dilazione del pagamento del prezzo trova giustificazione nella considerazione che l'Amministrazione dei monopoli potrà utilizzare gratuitamente i beni per i primi cinque anni successivi alla data della vendita dei beni stessi.

Il ricavato della vendita sarà utilizzato dall'Amministrazione dei monopoli per fronteggiare, in parte, la spesa occorrente per la costruzione della nuova Manifattura tabacchi di Lucca.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 5 miliardi, al comune di Lucca il compendio immobiliare costituente la manifattura tabacchi sito in Lucca alla via Vittorio Emanuele n. 39, distinto nel NCEU del comune di Lucca con la partita 85 intestata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, foglio 196, mappali 110, 111, 112, 113, 168, 266, 267, 268, 269, 311, confinante con via Vittorio Emanuele, piazza della Magione, via dei Tabacchi, via del Molino, via del Pallone, proprietà del comune di Lucca, tratto rientrante della piazzetta della Cittadella.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di vendita dei beni indicati nel primo comma.

## Art. 2.

Il prezzo della vendita dovrà essere pagato per metà al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e per la restante metà un anno prima della data di consegna dei beni trasferiti.

È fatta salva la facoltà del compratore di pagare il residuo prezzo prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma.

## Art. 3.

Nel contratto di vendita del compendio immobiliare indicato nell'articolo 1 dovrà stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti fino al momento del trasferimento della manifattura tabacchi nella nuova sede, da costruire in altra zona della città.

L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sarà gratuito per i primi cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovrà corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i cinque anni e fino alla data di effettiva consegna dei beni, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio immobiliare.

Art. 4.

Il ricavato della vendita sarà portato, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.